Allegato 6)
Protocollo di Intesa sul contrasto al lavoro irregolare ed il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati

CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

Protocollo d'intesa sul contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati

14 ottobre 2008

Il lavoro irregolare, caratterizzato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri, dall'evasione contributiva e fiscale nel settore dell'edilizia sta assumendo dimensioni rilevanti. Tale fenomeno è pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti sia per la sopravvivenza stessa delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali.

Nei confronti di queste imprese, si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato oggi non più sopportabili in termini di costi.

Nei confronti dei lavoratori, il mancato rispetto delle regole, determina situazioni di "ricattabilità" e sempre più spesso, infortuni più o meno gravi.

Le statistiche disponibili (fonte Eurostat e Ilo) dicono che in Italia ci sono ogni anno sei **incidenti mortali** ogni 100mila lavoratori, un'incidenza sei volte più alta degli incidenti nel Regno Unito, quattro volte la Svezia, due volte la Germania.

L'obiettivo primario delle parti firmatarie di questo protocollo d'intesa è garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri edili.

A tal fine si definiscono i seguenti obiettivi:

- controllo della sicurezza nei cantieri al fine di ridurre infortuni e morti bianche: clausole di salvaguardia dei lavoratori;
- contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso;
- dare piena attuazione alle Leggi e alle normative sulla Regolarità e Sicurezza ed in particolare al D.Lgs. n. 233 del 6.3.2008.

Clausole di salvaguardia dei lavoratori

1. Nel bando di gara sarà inserita la dicitura : " in caso di scioglimento anticipato del contratto d'appalto per qualunque motivo, la nuova impresa dovrà adottare, di concerto con l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, le iniziative più opportune per garantire l'impiego dei lavoratori eventualmente messi in disponibilità";
2. fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, l' Amministrazione Comunale di Venaria Reale è tenuta a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Torino, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria delle imprese edili (fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'allegato 25 del CCNL Industria del 20/05/2004 in materia di "Concertazione per le Grandi Opere"), vigenti nella Provincia di Torino, durante tutto lo svolgimento dei lavori, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile di Torino;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla normativa ed al precedente punto a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione e aventi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;

c) le imprese di qualsiasi natura che eseguono lavori edili e non applichino il contratto edile devono essere segnalate alla D.P.L. al fine di procedere a ispezioni e alle OO.SS. di categoria al fine di procedere a verifiche;

d) obbligo in base al quale, nei cantieri pubblici, il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo finale da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, sia subordinato all'acquisizione del DURC concernente la regolarità e congruità retributiva, previdenziale e assistenziale ivi compresi il versamento alla Cassa Edile di Torino, rilasciata dagli enti competenti e di autodichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o versamenti agli enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa Edile, su istanza anche solo di un'organizzazione sindacale, firmataria del CCNL e, qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola delle ditte presenti nell'esecuzione dell'appalto o della concessione, l'ente appaltante o concedente si attivi rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa affidataria,anche incamerando la cauzione fidejussoria;

e) il DURC, documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori sia pubblici che privati (L. 266/2002 – D.L. 276/2003 – Avviso Comune 16/12/2003, 15/04/2004, 17/05/2007), certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile. A tal fine, è fatto obbligo ad ogni impresa edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori, il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi provinciali per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dal CPL (Contratto Provinciale di Lavoro) di Torino, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Torino. Per accertare tale obbligo, il Direttore dei lavori verificherà ad ogni SAL il DURC dell'impresa affidataria dei lavori, interessata alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori. Nel caso di autorizzazione a cedere a terzi fasi di lavoro, servizi o forniture in regime di subaffidamento, L' impresa affidataria dovrà presentare anche il DURC delle imprese subaffidatarie. In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, è fatto obbligo al Direttore dei Lavori di applicare nei confronti dell'appaltatore e/o subaffidataria, le misure di tutela contrattualmente previste dalla normativa e quelle derivanti dal presente protocollo. Per i lavori privati, stante l'obbligo posto dalla legge n. 266/2002 e dal D.Lgs. n.276/2003 di produrre il DURC anche nei lavori

privati soggetti al rilascio di permesso a costruire ovvero di denuncia di inizio attività, l'amministrazione di Venaria Reale si impegna a verificare con le OO.SS. l'efficacia delle procedure ai fini dell'applicazione della norma. Quanto sopra al fine di rafforzare l'azione di controllo e contrasto alle forme di irregolarità, lavoro nero e grigio.

f) In attuazione dell'Avviso Comune del 16/12/2003 e 17/05/2007 in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, la Stazione appaltante, attraverso l'Ufficio della Direzione Lavori, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza occupata nei cantieri direttamente dall'affidatario dell'appalto ed eventualmente dalle imprese in regime di subaffidamento o forniture, verificando anche la congruità tra i lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera, l'ammontare della quota lavori da eseguire, le ore di lavoro necessarie, prendendo a parametro il montante ore contrattuale del CCNL edile.

g) In riferimento al punto f) inoltre tutte le nuove assunzioni, siano esse effettuate dall'appaltatore e/o dalle imprese in regime di subaffidamento, dovranno avvenire ed essere formalizzate il giorno prima dell'inizio del lavoro.

h) Al fine di evitare che nei luoghi di lavoro accedano persone senza un regolare rapporto di lavoro, sia istituito un tesserino identificativo del lavoratore, da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero di matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, data di assunzione, mansione e gruppo sanguigno.

Contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso

Le parti firmatarie del presente protocollo concordano e si adopereranno nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possono essere poste in essere, nella esecuzione dei lavori.

Particolare attenzione sarà posta alle problematiche legate al mondo del lavoro sommerso, con riguardo ai lavoratori stranieri e alla loro regolarizzazione a fronte di denunce che consentiranno di contrastare il fenomeno, senza produrne un danno al lavoratore stesso.

Le stazioni appaltanti, i committenti, gli appaltatori, sono tenuti a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero caporalato o offerta di protezione, che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente.

Il medesimo obbligo viene assunto dalla stazione appaltante o dal committente nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

L'assolvimento di quanto sopra, non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria. La stazione appaltante, il committente o l'appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

L'Amministrazione, al fine di facilitare il compito delle OO.SS. di categoria e poterle mettere in condizione di operare in sinergia con gli organi ispettivi, darà corso

all'applicazione dell'art. 14 del CCNL Edilizia Industria, trasmettendo direttamente alle federazioni provinciali di categoria le informazioni previste dallo stesso
L'Amministrazione Comunale di Venaria Reale condivide quanto concordato tra OO.SS. e l'associazione imprenditoriale in sede di rinnovo del CCNL in data 18/06/2008 di preveder e, all'interno del sistema degli Enti Paritetici di settore, il governo della formazione e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (attraverso il convenzionamento con il Ministero del Lavoro), che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e, per la sua parte, è disponibile fin d'ora a promuovere nell'ambito delle proprie competenze, quanto concordato a tal proposito tra le parti.
L'amministrazione comunale di Venaria Reale potrà avvalersi anche della polizia municipale al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e regolarità nei cantieri edili.

Disposizioni in materia di sicurezza

1. Applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'appaltatore dovrà dimostrare la regolarità dei lavoratori e l'applicazione delle norme

di sicurezza prima dell'inizio dei lavori e prima del pagamento dei SAL.
L'appaltatore dovrà inoltre richiederla e verificarla per i suoi subappaltatori e per ogni lavoro affidato a terzi.

3. In conformità alle disposizioni di legge verranno predisposti tutti gli adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione anche a mense, spogliatoi, servizi igienici, alloggiamenti, refettori. È fatto obbligo, affinché tutti i lavoratori impegnati nei cantieri del Comune di Venaria Reale, siano sottoposti a visita medica periodica con le cadenze previste dal medico competente in funzione delle caratteristiche definite da ogni tipologia di lavoro.
4. In materia di sicurezza sul lavoro per le imprese edili, oltre all'attività di formazione prevista per gli RLS, saranno svolte otto ore di formazione obbligatoria annua, certificata per tutti i lavoratori, da tenere presso la Scuola Edile di Torino od altro Ente nazionale riconosciuto nell'ambito del sistema formativo nazionale paritetico regolato dall'art. 90 del Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese edili. Detta formazione dovrà essere svolta, anche dai nuovi assunti, con qualsiasi contratto di lavoro applicato, nel numero di 16 ore preventive all'assunzione con le modalità previste al punto B) all'allegato 21 all'art. 91 del CCNL edili industria 18 giugno 2008
5. Il committente o la Stazione Appaltante, deve disporre affinché la Direzione Lavori, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza di ogni singolo appalto, controllino gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l'opera da realizzare comporta. È suo il compito di verificare che quanto previsto dal contratto di appalto in materia di sicurezza sul lavoro, sia interamente rispettato.
6. In materia di regolarità delle imprese esecutrici dei lavori sia pubblici che privati il Comune di Venaria Reale formerà il personale dipendente affinché abbia una formazione continua, adeguata alle funzioni di verifica e controllo, in grado di essere

sempre aggiornato sulle norme eventualmente modificate in materia di regolarità degli appalti, sicurezza nei cantieri e salvaguardia del lavoro regolare.

Conclusioni

In considerazione dei punti su esposti, le parti convengono quanto segue:
il presente protocollo troverà applicazione in tutti i capitolati di appalti, concessioni, convenzioni di qualsiasi genere attivate da Comune di Venaria Reale.
Il Comune di Venaria Reale e le OO.SS. convengono di incontrarsi semestralmente per una verifica sugli impegni assunti nel presente protocollo d'intesa.

Letto e sottoscritto:

- Comune di Venaria Reale
  Il Sindaco
- Assessore alle Risorse Umane, Economiche e Logistiche
- Comune di Venaria Reale
  Assessore al Commercio, Attività Produttive, Lavoro, Turismo ed Eventi Turistici
- Filca Cisl
- Feneal Uil
- Fillea Cgil
- Cgil
- Cisl
- Uil

Venaria Reale, 14 ottobre 2008